DELIBERA N. 82/15/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PUGLIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(proc. n. 2607/14/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»", come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante "*Informativa economica di sistema*", come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l'artico 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell'anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell'ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli "*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 45/14/DISM, datato 27 novembre 2014 e notificato alla Regione Puglia in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 61960/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione Servizi Media (ora Direzione Contenuti Audiovisivi e di seguito così denominata), questa Autorità ha contestato alla Regione Puglia (di seguito denominata REGIONE) la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2013, invero, è emerso che la REGIONE ha destinato alla stampa quotidiana e periodica quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nel 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 288.073,00, pari al 46,13 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 624.453,00):

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche "*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici".*

2. Deduzioni della Regione e approfondimenti istruttori.

La REGIONE, con nota del 19 dicembre 2014, acquisita con prot. n. 00327 del 7 gennaio 2015, ha fatto presente che: "*alla luce degli elementi in possesso dell'Amministrazione scrivente, non è dato riscontrare effettive violazioni dell'articolo 41 del Tusmar, e ciò in relazione sia alla corretta quantificazione delle somme spese per pubblicità nell'esercizio 2013, che necessita di verifica istruttoria, sia all'applicabilità alla regione Puglia delle quote ex art. 41, comma 1 e 4, del Tusmar (come chiarito dall'art. 41, comma 5, d.lgs., cit.). Ciò anche alla luce delle coordinate applicative della Direttiva del 28 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ogni caso, ai fini di un effettiva partecipazione al contraddittorio procedimentale, l'Amministrazione scrivente ha necessità di accedere agli atti del fascicolo, ed a tali fini formula istanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento emanato con deliberazione n. 410/2014, chiedendo che venga medio tempore disposta la sospensione del procedimento sanzionatorio.".

In accoglimento della richiesta di accesso agli atti presentata dalla REGIONE, l'Autorità, con nota del 22 gennaio 2015 (prot. 16886/2015), fissava la data dell'accesso per il 28 gennaio 2015, alle ore 12.30. Nella data e all'orario indicati, due rappresentati della REGIONE prendevano visione degli atti del fascicolo, senza richiedere estrazione di copia degli stessi. Nella medesima occasione veniva fissata l'audizione per la data dell'11 febbraio 2015, con l'avvertimento che, qualora nella data e nell'orario indicato nessun rappresentante si fosse presentato, la richiesta di audizione si intenderebbe rinunciata.

Con nota del 29 gennaio 2015 (prot. 18209/2015), l'Autorità comunicava la concessione di un termine (entro il 18 febbraio 2015) per la produzione del modello EP, da compilare secondo i criteri previsti dalla *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*, e la conseguente sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera 410/14/CONS.

Entro il nuovo termine concesso dall'Autorità, la Regione Puglia, con nota acquisita in data 5 febbraio 2015 (prot. 19641/2015), ha prodotto una nota nella quale ha rappresentato quanto segue:

"*Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato con comunicazione trasmessa a questa amministrazione in data 5 dicembre 2014, prot. n. 61960/2014, e valutata la proroga per la produzione del modello EP (prot. n. 18209/2015), si rappresenta che in data odierna sono state trasmesse tutte le comunicazioni di rito, secondo le modalità concordate in data 28 gennaio 2015, agli indirizzi di posta certificata di codesta Autorità, che, ad ogni buon conto, si allegano alla presente. Si ritiene, pertanto, di formulare richiesta di conclusione e di archiviazione del procedimento di infrazione nei confronti della Regione Puglia".*

3. Valutazioni dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria, la REGIONE, nel termine concesso dall'Autorità per la produzione di scritti difensivi, ha prodotto il modello EP, in sostituzione della comunicazione inviata in data 2 dicembre 2014, contenente dati parziali e comunque trasmessa con modalità difformi rispetto a quelle indicate dalla normativa vigente.

Sulla base dei nuovi dati contenuti nel modello EP, risultano rispettate, per l'esercizio finanziario 2013, le quote previste dall'articolo 41, comma 1 del *Tusmar.*

In particolare:

- nel 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 467.278,00 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 435.600,00 pari, rispettivamente, al 52,00 per cento circa e al 48,00 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 902.878,00).

CONSIDERATO che, sulla base dei dati contenuti nel modello EP relativo all'esercizio finanziario 2013, risultano rispettate le percentuali di somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale da destinare alla stampa periodica e quotidiana previste dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 2607/2014/FS avviato nei confronti della Regione Puglia.

La presente delibera è notificata alla Regione Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani